

il giudice,

scogliendo la riserva,

ritenuto che, ai fini di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.305 c.p.c. con riferimento all'ipotesi di Interruzione di cui all'art.43 u.co. L. Fall., sia necessario considerare il momento in cui la parte avente Interesse alla riassunzione ha avuto conoscenza effettiva e legale, ossia proveniente da fonte qualificata, dell'evento Interruttivo,


ritenuto quindi, con specifico riferimento alla conoscenza dell'evento Interruttivo da parte del curatore del soggetto il cui fallimento determina l'interruzione del processo, che questa si identifichi necessariamente con la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo e che non possa coincidere semplicemente con la data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass.n.5650/2013)

considerato che parte convenuta, che ha sollevato eccezione di estinzione per mancata riassunzione nel termine di cui all'art.305 c.p.c. non ha dato alcuna prova della conoscenza legale dell' evento Interruttivo da parte del curatore del fallimento della società attrice

p.q.m.

rigetta l'eccezione e dichiara l'interruzione del processo.

Roma, 1.4.14



Il giudice

